


France : l'AECT

AZIONE DELLA COLLETTIVITÀ
TERRITORIALE ALL'ESTERO

P.WECKEL





Code
*général des
collectivités
territoriales*

CHAPITRE V : ACTION EXTÉRIEURE DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ARTICLES
L1115-1 À L1115-7)

Articolo L1115-1

Dans le respect des engagements internationaux de la France, **les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire.** Ils prennent en considération dans ce cadre le programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.

A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, **conclure des conventions avec des autorités locales étrangères.** Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.

Nel rispetto degli obblighi internazionali della Francia, le collettività territoriali e i loro raggruppamenti possono attuare o sostenere qualsiasi azione internazionale annuale o pluriennale di cooperazione, aiuto allo sviluppo o di carattere umanitario. In questo contesto, tengono conto del programma di sviluppo sostenibile per il 2030 adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

A tal fine, gli enti locali e i loro raggruppamenti possono, se necessario, concludere accordi con autorità locali straniere. Tali convenzioni specificano l'oggetto delle azioni previste e l'importo previsto degli impegni finanziari. Esse entrano in vigore non appena trasmesse al rappresentante dello Stato alle condizioni stabilite dagli articoli L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 e L. 4141-2. Gli articoli L. 2131-6, L. 3132-1 e L. 4142-1 sono applicabili a tali soggetti.

paragrafo 1 : Azione della collettività territoriale all'estero

- ❑ Libertà d'azione
- ❑ Tutte le collettività regionali e locali e tutti i raggruppamenti territoriali
- ❑ Tutte le tipologie di azione, incluse le sovvenzioni alle associazioni; che rientrano
 - a) nella cooperazione,
 - b) nello sviluppo,
 - c) nell'azione umanitaria.
- ❑ Legge «Thiollière» (Legge n. 2007-147 del 2 febbraio 2007) : eliminazione della sovrapposizione delle competenze interne ed esterne: i settori in cui gli enti locali possono sviluppare azioni esterne non sono limitati alle competenze di cui dispongono. Eccezioni:
 - a) acqua potabile, fognature, distribuzione di elettricità e gas, raccolta e trattamento dei rifiuti domestici;
 - b) disposizioni specifiche per la cooperazione transfrontaliera (GECT, etc.) e con i territori d'oltremare
 - c) competenze riservate allo Stato
- ❑ Considerazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile



Article L1115-5

Un collettività territoriale o un raggruppamento di collettività territoriali **non può concludere una convenzione con uno Stato straniero**, salvo nei casi previsti dalla legge o quando si tratta di un accordo destinato a permettere la creazione di un raggruppamento europeo di cooperazione territoriale, di un raggruppamento euroregionale di cooperazione o di un raggruppamento locale di cooperazione transfrontaliera. In quest'ultimo caso, la firma dell'accordo è preventivamente autorizzata dal rappresentante dello Stato nella regione.

Il divieto di cui al primo comma non si applica alle convenzioni concluse ai fini della cooperazione territoriale o regionale e la cui firma è stata preventivamente autorizzata dal rappresentante dello Stato, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

1° La convenzione attua **un precedente accordo internazionale approvato dallo Stato**;

2° La convenzione ha per oggetto l'esecuzione di **un programma di cooperazione regionale stabilito sotto l'egida di un'organizzazione internazionale** e approvato dalla Francia in qualità di membro o membro associato di detta organizzazione;

3° La convenzione istituisce **un raggruppamento di cooperazione transfrontaliera, regionale o interterritoriale** diverso da quelli menzionati nel primo comma, indipendentemente dalla sua denominazione. L'adesione a tale raggruppamento è soggetta alla previa autorizzazione del rappresentante dello Stato.

diplomazia di prossimità diplomazia demoltiplicata

« La conduite des relations internationales est et reste un pouvoir régalien de l'Etat, mais les collectivités territoriales, de manière complémentaire, y sont de plus en plus présentes, exerçant ce que l'on peut appeler, vu de leur côté, une « diplomatie de proximité ». Ou, si l'on se place du point de vue du Ministre des affaires étrangères, une « diplomatie démultipliée ».

André Laignel





Limiti
costituzionali
all'AECT

Rispetto degli obblighi
internazionali della Francia

Rispetto delle competenze
nazionali

Preservazione delle condizioni
essenziali per l'esercizio della
sovranità nazionale

- Conclusione di accordi internazionali
- Adesione a organismi regionali
- Integrazione in missioni diplomatiche



Le collettività
territoriali
d'oltremare e la
cooperazione
regionale